

(N. 2165)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Senatore NACUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1957

Modifica dell'articolo 88 della Costituzione.

ONOREVOLI SENATORI. — Tutta la Costituzione è improntata a norme democratiche; ma l'articolo 88 è la tipica espressione di un ingiustificabile autoritarismo in un sistema politico legislativo che prevede persino il controllo da parte della Corte costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. È intuitivo che per denunciare a tale Corte la illegittimità di leggi o di atti aventi forza di legge occorra un presupposto di norme valutabili per esaminare e decidere se esse siano state o non violate; un siffatto esame diventa, invece, impossibile nel caso in cui — come nell'articolo 88 — si preveda un illimitato e non motivato potere di sciogliere entrambe le Camere legislative o una di esse.

È ben vero che devono essere « sentiti » i loro Presidenti; ma il provvedimento di scioglimento potrà essere preso anche *in difformità* del parere di entrambi o di uno di essi e senza che del tenore di tale parere si faccia esplicita menzione nel provvedimento stesso. Difatti l'articolo 88 recita: « il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse ».

Fu così che la prima legislatura della Repubblica venne strozzata con questo decreto lapidario: « Il Presidente della Repubblica — visto l'articolo 88 della Costituzione; sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; decreta: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti. Dato a Roma, addì 4 aprile 1953 - Einaudi - De Gasperi ».

La controfirma del Presidente del Consiglio dei ministri di quell'epoca, apposta per la disposizione del successivo articolo 89, la quale unicamente dà vita ed efficacia al decreto di scioglimento, induce a proporsi una prima domanda: che cosa varrebbe un decreto preparato su iniziativa personale del Presidente della Repubblica, se il Presidente del Consiglio dei ministri si rifiutasse di controfirmarlo? A rigor di Costituzione non sarebbe valido. Ma da questa considerazione scaturisce ancor più spontanea una seconda domanda: ed allora, in definitiva, chi è che scioglie le Camere: il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio dei ministri in carica? La risposta è intuitiva; onde si può concludere che la durata delle Camere, che creano il Governo, è so-

stanzialmente affidata a questo, vale a dire: il figlio dispone della esistenza dei genitori. E siccome i Governi praticamente sono designati dalle segreterie dei partiti, ecco che il partito dominante — cioè più numeroso — finisce col determinare a suo piacimento la durata di una o di entrambe le Camere.

Ora è chiaro che in tempi di conclamata democrazia tutto debba andar regolato democraticamente nel significato più vero e più sincero della parola. Nessuno può accettare di dipendere dalla volontà del più forte, che talvolta può essere capricciosa: se la Costituzione ha creato l'organo regolatore supremo, deve essere data la possibilità di adirlo anche nella soggetta materia. La decisione della Corte costituzionale acquieta tutti. Sicchè quando si chiede la motivazione del decreto del Presidente della Repubblica e l'inserimento in esso dei pareri espressi dai Presidenti delle Camere legislative, in concreto si prospetta una necessità politica e giuridica che va attentamente valutata.

Non si vuole menomare la funzione o il pre-

stigio del Presidente della Repubblica; ma — trattandosi di materia molto delicata ed importante, la quale attiene al normale e regolare espletamento del mandato conferito dalla Nazione ai parlamentari per il tempo costituzionalmente stabilito — sembra al proponente che non debba essere lecito togliere efficacia al detto mandato senza il concorso di gravi e plausibili motivi che sostanzialmente contrastino con la volontà degli elettori. Con un provvedimento motivato sarà sempre possibile un controllo da parte della Corte costituzionale che fu voluta da tutti a garanzia suprema degli interessi della Nazione. La Corte potrà in caso di reclamo decidere con procedura di urgenza.

E poichè è indispensabile sottrarre il provvedimento presidenziale ad ogni influenza politica e governativa, ne discende — come corollario — la necessità di abolire la controfirma del Presidente del Consiglio dei ministri al decreto di scioglimento.

Tutto ciò premesso, propongo il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 88 della Costituzione è così modificato:

« Per gravi motivi il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, il parere dei quali sarà riportato nel decreto, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Il decreto di scioglimento non è soggetto alla controfirma del Presidente del Consiglio dei ministri ».